

TI_GERICHTE 36.2005.2 vom 28. März 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-03-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2005.2

FR: TI_GERICHTE 36.2005.2 du 28 mars 2006

IT: TI_GERICHTE 36.2005.2 del 28 marzo 2006

Regeste

Cura all'estero. Non è data l'eccezione al principio della territorialità perché non c'è urgenza e le stesse cure prestate in Italia sono dispensate anche in CH, secondo la perizia giudiziaria. La LAMal non deve assumere i costi della cura all'estero. Applicabilità degli Accordi bilaterali.

Erwägungen

E. 34

cpv. 2 LAMal dal momento che non solo esso ha delegato al DFI il compito di allestire l'elenco delle prestazioni che non possono essere fornite in Svizzera, ma ha anche fissato il quadro per l'assunzione dei relativi costi (art.

E. 36

OAMal. In simili condizioni, malgrado l'apparente successo della cura attuata in Italia, le tesi ricorsuali circa l'impossibilità di seguire in Svizzera un trattamento simile a quello eseguito in Italia vanno respinte. Non sono pertanto dati i presupposti per ammettere un'eccezione al principio della territorialità (art. 36 cpv. 1 OAMal). Di conseguenza non è possibile porre a carico dell'assicurazione malattia di base i costi fatturati ad RI 1 in seguito alla sua degenza quindicinale in Italia, presso l'Istituto _____ con sede in _____. Il ricorso formulato contro la decisione su opposizione della Cassa malati del 23 novembre 2004 deve essere respinto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.